



CIRCOLARE INFORMATIVA

CNPADC

N° 6/2018

A cura dei Delegati Territoriali:
Piercarlo BAUSOLA
Giuseppe CHIAPPERO
Maria Carmela SCANDIZZO
Massimo STRIGLIA
Stefania TELESKA

SOMMARIO

SOMMARIO	1
1. PILLOLE DI PREVIDENZA – REGOLARIZZAZIONE POSIZIONE CONTRIBUTIVA	1
2. PILLOLE DI ASSISTENZA–INTERVENTI ECONOMICI A TUTELA DELLA FAMIGLIA	3
3. NEWS DALLA CASSA	5
4. CONVENZIONI - CONVENZIONI IN ESSERE	6
5. FAQ – LE DOMANDE PIU’ FREQUENTI	7
6. CALENDARIO VERSAMENTI CONTRIBUTIVI PER IL 2018	8

1. PILLOLE DI PREVIDENZA – REGOLARIZZAZIONE POSIZIONE CONTRIBUTIVA

A partire dagli adempimenti scaduti il 15 novembre 2015, la regolarizzazione della posizione contributiva si articola su tre istituti che prevedono sanzioni progressivamente crescenti:

- la regolarizzazione spontanea,
- la regolarizzazione agevolata
- l'accertamento d'ufficio.

La regolarizzazione spontanea

Con la regolarizzazione spontanea è possibile sanare **autonomamente** le inadempienze. La domanda di regolarizzazione spontanea, ad eccezione di quella presentata per regolarizzare la tardiva iscrizione, è perfezionata solo se vengono sanate **tutte le inadempienze** scadute alla data di presentazione della domanda.

Non è consentita la regolarizzazione spontanea qualora l'inadempienza sia già stata accertata dalla Cassa.

La regolarizzazione agevolata

Con la regolarizzazione agevolata la Cassa propone all'iscritto inadempiente di procedere alla regolarizzazione con applicazioni di sanzioni ridotte rispetto a quelle previste dall'accertamento d'ufficio.

In caso di mancato versamento di quanto richiesto, entro il termine perentorio, la Cassa procede all'accertamento d'ufficio delle sanzioni ordinarie mediante iscrizione a ruolo.

Non è prevista la regolarizzazione agevolata in caso tardivo/omesso versamento delle eccedenze contributive rateizzate.

L'accertamento d'ufficio

In assenza o in mancanza del perfezionamento della regolarizzazione spontanea e/o in caso di mancata adesione alla proposta di regolarizzazione agevolata, la Cassa procede all'applicazione d'ufficio delle **sanzioni ordinarie** dovute per le inadempienze contributive e di iscrizione anche attraverso l'iscrizione a ruolo, senza ulteriore preavviso.

SISTEMA DI REGOLARIZZAZIONE DELLE INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE E DI ISCRIZIONE				
Per gli obblighi scaduti dal 15/11/2015				
		REGOLARIZZAZIONE SPONTANEA	REGOLARIZZAZIONE AGEVOLATA	ACCERTAMENTO D'UFFICIO
Tardiva Iscrizione		Sanzione fissa € 30,00	Sanzione fissa € 60,00	Sanzione fissa € 180,00
Omessa Iscrizione (Iscrizione d'Ufficio)				Sanzione fissa € 360,00
Tardiva comunicazione dei dati reddituali	oltre la scadenza ed entro il termine per il versamento delle eccedenze (rata unica)	Sanzione fissa € 15,00 (solo in caso di eccedenze dovute)	Sanzione fissa € 30,00 (solo in caso di eccedenze dovute)	Sanzione fissa € 60,00 (solo in caso di eccedenze dovute)
	oltre il termine previsto per il versamento delle eccedenze (rata unica)	Sanzione fissa € 30,00 (solo in caso di eccedenze dovute)	Sanzione fissa € 90,00 (solo in caso di eccedenze dovute) Sanzione fissa € 15,00 (in caso di eccedenze NON dovute)	Sanzione fissa € 180,00 (solo in caso di eccedenze dovute) Sanzione fissa € 30,00 (in caso di eccedenze NON dovute)
Omessa comunicazione dei dati reddituali			Sanzione fissa € 120,00 (solo in caso di eccedenze dovute) Sanzione fissa € 30,00 (in caso di eccedenze NON dovute)	Sanzione fissa € 360,00 (solo in caso di eccedenze dovute) Sanzione fissa € 60,00 (in caso di eccedenze NON dovute)
Infedele comunicazione dei dati reddituali		10% del contributo evaso	25% del contributo evaso se comunicata dal professionista 60% del contributo evaso per dati acquisiti dall'Agenzia Entrate	50% del contributo evaso se comunicata dal professionista 100% del contributo evaso per dati acquisiti dall'Agenzia Entrate

Tardivo versamento delle eccedenze contributive RATA UNICA	entro 15 gg. dalla scadenza	Sanzione fissa € 15,00	Sanzione fissa € 30,00	Sanzione fissa € 60,00
	oltre 15 gg. dalla scadenza	1% + interessi semplici al tasso legale (Minimo € 15,00)	2% + interessi semplici al tasso legale (Minimo € 30,00)	6% + interessi semplici al tasso legale (Minimo € 60,00)
Tardivo versamento delle eccedenze contributive RATEIZZAZIONE	entro 15 gg. dalla scadenza della singola rata	Sanzione fissa per singola rata € 15,00		Sanzione fissa per singola rata € 30,00
	oltre 15 gg. dalla scadenza della singola rata	1% + interessi semplici al tasso legale (Minimo € 15,00 per singola rata)		6% + interessi semplici al tasso legale (Minimo € 30,00 per singola rata)
Omesso versamento delle eccedenze RATA UNICA			4% + interessi semplici al tasso legale (Minimo € 45,00)	8% + interessi semplici al tasso legale (Minimo € 90,00)
Omesso versamento delle eccedenze RATEIZZAZIONE				8% + interessi semplici al tasso legale (Minimo € 60,00 per singola rata)

2. PILLOLE DI ASSISTENZA–INTERVENTI ECONOMICI A TUTELA DELLA FAMIGLIA

La Cassa mette a disposizione dei propri iscritti i seguenti interventi economici a tutela della famiglia.

La modulistica necessaria è reperibile sul sito della cassa (www.cnpadc.it) alla sezione “La cassa per me – modulistica”

Contributo a favore di genitori di figli portatori di handicap o malattie invalidanti

E' un contributo riconosciuto annualmente al dottore commercialista con figli portatori di handicap o malattie invalidanti.

Possono richiederlo

- iscritti o pensionati della Cassa;
- portatori di handicap o malattie invalidanti, orfani di iscritti o pensionati della Cassa;

a condizione che il reddito imponibile complessivo del nucleo familiare non superi il limite di reddito fissato dal Consiglio di Amministrazione per individuare lo stato di bisogno (vedi circolare 5/2018). Il riconoscimento del contributo è precluso se l'altro genitore usufruisce dello stesso beneficio presso un altro ente di previdenza.

L'importo del contributo per l'anno 2018 è pari a € 7.800,00.

Il contributo deve essere richiesto ogni anno utilizzando il modulo di domanda di erogazione del contributo a favore di genitori di figli portatori di handicap o malattie invalidanti allegando la documentazione richiesta.

Contributo per spese di assistenza domiciliare

E' un contributo di partecipazione alle spese sostenute per l'assistenza domiciliare prestata da personale infermieristico o da collaboratori domestici a persone che versano in uno stato di non autosufficienza, in quanto impossibilitate a svolgere autonomamente almeno tre dei seguenti quattro atti della vita quotidiana: lavarsi, nutrirsi, deambulare e vestirsi.

Possono richiederlo:

- iscritti o pensionati della Cassa per l'assistenza a se stessi o per i familiari legati da vincolo di coniugio o di parentela in linea retta di primo grado;
- iscritti o pensionati di invalidità della Cassa per l'assistenza ai fratelli e alle sorelle;

a condizione che il destinatario dell'assistenza risulti nello stato di famiglia e a carico dell'iscritto o del pensionato della Cassa e che, il reddito imponibile complessivo del nucleo familiare non superi il limite di reddito fissato dal Consiglio di Amministrazione per individuare lo stato di bisogno (vedi circolare 5/2018).

Per l'anno 2018 il contributo mensile massimo erogabile per 12 mesi è pari a € 600,00.

Il contributo deve essere richiesto entro l'anno successivo a quello di sostenimento delle spese utilizzando il modulo di domanda di erogazione del contributo per spese di assistenza domiciliare allegando la documentazione richiesta.

Contributo per spese di ospitalità in case di riposo o istituti di ricovero

E' un contributo di partecipazione alle spese sostenute per la permanenza in case di riposo o istituti di ricovero per anziani, malati cronici o lungodegenti riconosciuto a seguito della partecipazione al bando di concorso che la Cassa emana annualmente.

Possono partecipare al bando di concorso:

- iscritti alla Cassa;
- pensionati della Cassa;
- coniuge superstite titolare di pensione;
- familiari legati ai soggetti sopra indicati da vincoli di coniugio e di parentela in linea retta di primo grado risultanti dallo stato di famiglia;
- fratelli e sorelle degli iscritti o pensionati di invalidità della Cassa risultanti dallo stato di famiglia;

a condizione che sostengano a proprio carico la retta per la degenza, senza alcun rimborso da parte di altri enti e che il reddito imponibile complessivo del nucleo familiare non superi il limite di reddito fissato dal Consiglio di Amministrazione per individuare lo stato di bisogno, indicato nel bando di concorso.

Requisiti specifici, importi del contributo, modalità e termini di partecipazione sono indicati nei bandi di concorso che vengono emanati annualmente.

Contributo per spese di onoranze funebri

E' un contributo di partecipazione alle spese di onoranze funebri.

Possono richiederlo:

- iscritti o pensionati della Cassa in caso di decesso del coniuge, dei figli o dei genitori, purché facenti parte del nucleo familiare e a carico;
- coniuge o figli superstiti, con diritto alla pensione, in caso di decesso dell'iscritto o pensionato della Cassa;

a condizione che il reddito imponibile complessivo del nucleo familiare, escluso quello del de cuius, non superi il limite di reddito fissato dal Consiglio di Amministrazione per individuare lo stato di bisogno (vedi circolare 5/2018).

Per l'anno 2018 il contributo massimo erogabile è pari a € 3.000,00 in caso di commorienza € 6.000,00.

In caso di rimborso da parte di altri enti di assistenza pubblica o privata, la Cassa eroga la differenza, in considerazione dell'importo massimo.

Il contributo deve essere richiesto entro due anni dalla data dell'evento utilizzando il modulo di domanda di erogazione del contributo per spese di onoranze funebri allegando la documentazione richiesta.

3. NEWS DALLA CASSA**- Modifiche al Regolamento Unitario**

Lo scorso 12 luglio 2018 si è riunita l'assemblea dei delegati per provvedere alla modifica del *"Regolamento Unitario in materia di previdenza e assistenza della CNPADC"*.

Si segnala, infatti, che con nota del 15 giugno 2018, prot. n. 7633, i Ministeri Vigilanti hanno formulato delle osservazioni alle modifiche al testo del Regolamento CNPADC deliberate dall'Assemblea dei Delegati il 29 novembre 2017.

In particolare le proposte di modifica hanno riguardato gli artt. 18, 43, 47, 48 nonché introduzione dell'articolo 56bis:

Art. 18 – Scadenze degli adempimenti contributivi: Nessuna modifica rispetto al testo deliberato il 29.11.2017.

Art. 43 – Erogazioni a titolo assistenziale: Nessuna modifica rispetto al testo deliberato il 29.11.2017.

Art. 47 – Tutela sanitaria e professionale: è stato precisato che la tutela professionale può avvenire nei limiti dei fondi disponibili.

Art. 48 - Interventi economici a fronte di eventi con particolare incidenza sul bilancio familiare: Nessuna modifica rispetto al testo deliberato il 29.11.2017.

Art. 56 bis – Contributo per l'attività professionale:

Al comma 1 è stato precisato che l'Organo deputato ad emanare i bandi è il Consiglio di Amministrazione e che le risorse da destinare a questo istituto devono essere determinate

in funzione delle somme complessivamente disponibili per tutte le prestazioni assistenziali della Cassa riconoscibili agli iscritti.

Il comma 4 è stato modificato esplicitando che le graduatorie dei singoli bandi sono redatte in funzione crescente dei redditi del nucleo familiare del richiedente per favorire gli iscritti con redditi più bassi.

Al comma 5 è stata dettagliata la modalità di ripartizione tra i diversi bandi di eventuali somme stanziare e non utilizzate in almeno uno di essi. Tale ripartizione avverrà in misura proporzionale ai contributi riferibili alle domande non liquidabili per esaurimento delle somme previste per ciascun bando, nel rispetto delle singole graduatorie.

Il testo del Regolamento sarà reso a breve disponibile, nella sua versione aggiornata al seguente link:

<https://www.cnpadc.it/la-cassa/normativa-della-cassa/regolamento/regolamento-unitario.html>

- Convenzione con INPS per la gestione informatica delle pensioni in cumulo.

Si informa che l'Inps, successivamente ad un incontro tra il Presidente Walter Anedda e Tito Boeri, Presidente INPS, ha modificato la procedura operativa per tener conto delle esigenze manifestate dalla Cassa.

Per tale ragione è stata sottoscritta la Convenzione per la gestione informatica delle pensioni in regime di cumulo.

4. CONVENZIONI – CONVENZIONI IN ESSERE

La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti negli ultimi anni ha avviato un importante percorso di rinnovamento istituzionale ed organizzativo volto a favorire un sistema previdenziale il più possibile adeguato, equo ed innovativo. Attraverso le diverse iniziative la Cassa si è impegnata ad agevolare l'accesso da parte degli Associati a nuovi servizi e strumenti che possano accompagnarli e sostenerli nelle varie tappe della vita personale e professionale.

Mostrando grande attenzione alle necessità e ai bisogni degli Associati, secondo l'accezione più moderna ed attuale di "welfare", la Cassa ha scelto di stipulare, convenzioni a loro favore, che riguardano otto aree di interesse: finanza, formazione, editoria, attività professionale, famiglia, salute e benessere, vacanze, automotive.

Le convenzioni attualmente in vigore sono:

- Room mate hotel
- AIG per polizza RC professionale
- Coop ration Bancaire pour l'Europe - Fondi Europei
- Jaguar e Land Rover
- Nissan
- Gruppo FCA
- Maggioli Editore

- NelDiritto Editore
- Il sole 24 ore
- Servizi finanziari in convenzione con Banca Popolare di Sondrio (mutui, carte di credito, conto corrente e prestiti online)

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito della CNPADC (www.cnpadc.it), nella sezione “*La cassa per me – Convenzioni*”.

5. FAQ – LE DOMANDE PIU’ FREQUENTI: PENSIONE DI INVALIDITA’

1.

D. In quale caso si può richiedere la pensione di invalidità?

R. Possono richiedere la pensione di invalidità gli iscritti alla Cassa che hanno una riduzione della capacità allo svolgimento dell’attività professionale pari almeno a 2/3 (66,67%), in maniera continuativa a causa di malattia o infortunio sopraggiunti all’iscrizione, con i seguenti requisiti di anzianità contributiva:

In caso di malattia	In caso di infortunio
<ul style="list-style-type: none"> • 10 anni • 5 anni se l’iscrizione alla cassa è continuativa e intervenuta prima del compimento del 36° anno di età 	<ul style="list-style-type: none"> • 5 anni • la sola presentazione della domanda di iscrizione se presentata prima del compimento del 36°anno di età e prima dell’infortunio

L’importo della pensione è pari al 70% di quello determinato ai sensi dell’ art. 26 del Regolamento Unitario e non può essere comunque inferiore al 70% dell’importo della pensione minima vigente nell’anno di decorrenza della pensione.

Il trattamento decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. Nel caso in cui la commissione medica individui una data di insorgenza dello stato invalidante successiva alla data di presentazione della domanda, la decorrenza è fissata al 1° del mese successivo a quello di insorgenza dello stato invalidante individuato dalla commissione medica.

Il riconoscimento della pensione di invalidità consente di proseguire lo svolgimento dell’attività professionale al fine di poter richiedere, al raggiungimento dei rispettivi requisiti anagrafici e contributivi, la pensione di vecchiaia o vecchiaia anticipata o unica contributiva in sostituzione della pensione di invalidità.

Al pensionato di invalidità che si cancella dalla Cassa prima di aver raggiunto i requisiti per chiedere la sostituzione della pensione sarà rideterminata la pensione di invalidità tenendo conto dei contributi soggettivi versati dall’anno del pensionamento all’anno di cancellazione.

6. CALENDARIO VERSAMENTI CONTRIBUTIVI PER IL 2018

SCADENZA	ADEMPIMENTO
1 OTTOBRE	Quarta rata eccedenze 2017 (in caso di rateizzazione rata eccedenze 2017 (in caso di rateizzazione)
31 OTTOBRE	Termine pagamento seconda rata contributi minimi (soggettivo ed integrativo) e contributo maternità per il 2018
15 NOVEMBRE	Termine presentazione telematica comunicazione dei dati reddituali (servizio SAT PCE)
15 DICEMBRE	Termine pagamento rata unica (o prima rata, in caso di rateizzazione) eccedenze 2018